

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI



**PIANO COMUNALE DI SETTORE
PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
(L.R. 6 dicembre 2004, n. 28)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Progetto a cura di:

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
ELETTRICA, GESTIONALE E MECCANICA**

Prof. Michele Midrio

Prof. Paolo Bettini

Dott. Ing. Stefano Boscolo

Consulente coprogettista:

Dott. Arch. Roberto Altieri

SOMMARIO

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	2
ART. 2 ELABORATI DEL PIANO	2
ART. 3 DEFINIZIONI	2
ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO	3
ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO	4
ART. 6 MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO	4
ART. 7 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE	5
ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO.....	5
ART. 9 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE	5
ART. 10 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA	5
ART. 11 PRESCRIZIONI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI	8
RIFERIMENTI NORMATIVI	10

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il territorio del comune di Cividale del Friuli è soggetto alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti nel presente Piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28 (nel prosieguo denominata “L.R. 28/2004”) e successive modifiche e integrazioni e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres (nel prosieguo denominato “Regolamento”).
2. Le presenti norme prevalgono, in caso di contrasto, sulle prescrizioni del Piano Regolatore Generale Comunale, sulle norme del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e degli altri regolamenti comunali per quanto attiene agli impianti di telefonia mobile e dei ponti radio per la telefonia mobile e fissa.

ART. 2 ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati:
 - “Relazione di analisi e progetto” illustrante l’inquadramento teorico, la definizione del quadro metodologico, l’analisi dello stato di fatto e le scelte progettuali;
 - le presenti “Norme tecniche di attuazione”;
 - elaborati grafici:
 - Tavola 1 – “Localizzazione delle stazioni radio base per la telefonia mobile – Misure di campo elettrico tratte dal catasto regionale radiofrequenze” – scala 1:10.000;
 - Tavole 2.1.1 ÷ 2.4.6 – “Isolinee di campo elettrico” – scala 1:5.000. Le tavole riportano le isolinee di campo, calcolate per le antenne inserite nel catasto radiofrequenze dell’ARPA;
 - Tavole 3.1 ÷ 3.3 – “Aree preferenziali e aree incompatibili – Vincoli” – scala 1:5.000. Le tavole indicano le aree ritenute idonee all’installazione di antenne per la telefonia mobile, le aree incompatibili e i vincoli storico-culturali, paesaggistici, ambientali e idrogeologici a cui è soggetto il territorio comunale.

Allegati:

- Tavole 4.1 ÷ 4.21 “Diagrammi di copertura UMTS per impianti posizionati nelle aree preferenziali” – scala 1:10.000. Le tavole indicano la copertura di rete UMTS conseguibile localizzando impianti di telefonia mobile in ognuna delle aree preferenziali;
- Planimetrie illustranti le coperture di rete comunicate dai gestori.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Piano si intende per:

a) Impianto fisso per telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) Impianto mobile per la telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) Ponte radio

L'apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

d) Microcella

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt;

e) Esposizione

La condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) Limite di esposizione

Il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione;

g) Esposizione della popolazione

Ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO

1. Il Piano evidenzia le seguenti aree:

- a) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all'articolo 8 comma 1 della L.R. 28/2004 - Edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
- asili nido;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - ospedali e altre strutture adibite alla degenza;
- b) aree sottoposte a vincoli di tipo paesaggistico e storico culturale (ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), forestale, idrogeologico e ambientale in genere;¹
- c) aree ritenute idonee alla localizzazione di impianti per la telefonia mobile, distinte in:
- aree preferenziali di proprietà pubblica;
 - siti preferenziali di proprietà privata;

¹ I perimetri degli ambiti boschivi riportati nelle tavole "Aree preferenziali e incompatibili – Vincoli" (tavole 3.1, 3.2 e 3.3) devono essere ritenuti indicativi: per l'esatta individuazione dei limiti di bosco si dovrà provvedere a un'apposita verifica.

Circa le fasce di rispetto da corsi d'acqua e laghi riportate nelle tavole 3.1, 3.2 e 3.3: in base all'articolo 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, risultano escluse da tali ambiti le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G.C. come zone A e B, oppure, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse dalle A e B.

- d) territorio “neutro”: parte del territorio ove non sono presenti vincoli o limitazioni, ma in cui non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Il territorio neutro risulta costituito da tutte le parti del territorio esterne alle aree di cui ai punti da a) a c).

ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO

1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio è soggetta alle prescrizioni contenute nell'articolo 5 della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. I nuovi impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio possono essere installati solo all'interno delle aree preferenziali indicate dal Piano.
3. Nel periodo transitorio che intercorrerà tra l'approvazione del Piano e la definizione dei protocolli d'intesa per la riqualificazione del territorio di cui all'articolo 6, la modifica sarà ammessa anche per gli impianti esistenti che non ricadono all'interno delle aree preferenziali. Per “modifica” di impianto si intende ogni variazione di una o più delle seguenti caratteristiche:
 - struttura di sostegno delle antenne;
 - coordinate Gauss Boaga del centro elettrico dell'antenna;
 - direzioni di massima irradiazione rispetto al Nord geografico;
 - altezza del centro elettrico dal suolo e dall'altezza in gronda dell'edificio in caso di installazione su edificio;
 - numero delle antenne trasmettenti;
 - singolo valore del tilt meccanico;
 - singolo valore del tilt elettrico;
 - potenza totale al connettore d'antenna;
 - guadagno in dBi caratteristico dell'antenna per la banda di frequenze utilizzata in downlink;
 - polarizzazione;
 - marca e modello antenna.
4. Nel caso di installazione in area di proprietà pubblica, il gestore dell'impianto sottoscrive una convenzione con il Comune, che definisce le condizioni di utilizzo dell'area (inclusa l'eventuale gestione in co-siting). In occasione della stipula della convenzione di cui al comma precedente, il Comune indicherà al gestore il punto esatto, all'interno dell'area preferenziale prescelta, in cui collocare i nuovi impianti. Il Comune potrà inoltre richiedere al gestore di individuare il punto più idoneo all'installazione, al fine di contemperare le esigenze di integrazione paesaggistica con quelle di copertura del servizio di telefonia.

ART. 6 MISURE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL TERRITORIO

1. Successivamente all'entrata in vigore del Piano, l'Amministrazione comunale promuoverà protocolli di intesa con i gestori degli impianti di via Mazzini (ID194) e di via della Pertica (ID197/ID3265 e ID198), aventi come obiettivo la riqualificazione del territorio. Nei protocolli d'intesa si dovrà prevedere:
 - a) per il sito di via Mazzini (ID194): la ricollocazione dell'impianto in un sito preferenziale individuato dal Piano;
 - b) per i siti di via della Pertica (ID197/ID3265 e ID198): la ricollocazione degli impianti in un uno o più siti preferenziali individuati dal Piano. In subordine, si potrà prevedere l'accorpamento degli impianti suddetti su un unico sostegno, con il conseguente smantellamento di uno dei due siti esistenti. In virtù della presenza di un fabbricato “dedicato” in cui alloggiare gli apparati tecnici di tutti gli impianti, appare preferibile confermare il sito ID197/ID3265, eventualmente sostituendo la struttura di sostegno attuale con una nuova struttura, rispondente alle prescrizioni di integrazione paesaggistica introdotte dal Piano.

ART. 7 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE

1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta alle prescrizioni di cui all'articolo 6 della L.R. 28/2004.

ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione Civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza possono essere autorizzati in tutto il territorio comunale, secondo le procedure previste dalla L.R. 28/2004.

ART. 9 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e la realizzazione di microcelle, sono soggette alle prescrizioni contenute nell'articolo 7 della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni.
2. La realizzazione di microcelle è ammessa anche in siti non ricadenti all'interno delle aree preferenziali. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) delle presenti norme.

ART. 10 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

1. Generalità

- a) Con "integrazione paesaggistica" si intende l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate. Nella progettazione e realizzazione di tutti gli impianti di telefonia mobile e di ponti radio si deve tener conto delle norme di integrazione paesaggistica contenute nel presente articolo. Anche in caso di modifica di impianti esistenti, gli elementi posti in sostituzione di quelli esistenti, o gli elementi aggiunti, devono rispettare le prescrizioni di integrazione paesaggistica contenute nel presente articolo e nell'articolo 11.
- b) I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo. Nella progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale.
- c) Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio.
- d) La progettazione deve tener conto del ritmo e delle linee verticali degli edifici e dei paesaggi. La posizione e la forma dei sostegni devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
- e) Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'impianto deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
- f) Al fine di armonizzare gli impianti e l'ambiente circostante sotto il profilo cromatico e dei materiali, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.

2. Tipologie di strutture ammesse per gli impianti fissi per telefonia mobile e per i ponti radio

- a) La tipologia di struttura ammessa per le nuove installazioni che prevedono la realizzazione di un sostegno da terra, o in caso di sostituzione di strutture da terra esistenti, è quella a palo: in fase di progettazione di un nuovo impianto, si deve cercare di minimizzare le dimensioni

delle sezioni trasversali e dell'altezza del sostegno, contemperando le esigenze di minimizzazione dell'impatto visivo a quelle della sicurezza statica e di contenimento della deformabilità.

- b) In deroga al comma precedente, è ammessa l'adozione di sostegni a traliccio nel caso in cui il numero dei gestori che intendono installare impianti nello stesso sito renda impossibile l'adozione di una struttura più "esile". Non si possono comunque adottare tralicci di tipo tradizionale: le qualità formali-architettoniche del traliccio devono infatti essere tali da far percepire il manufatto anche come elemento di arredo urbano.
- c) Vanno usati, ove possibile, pali che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
- d) Per tutte le nuove installazioni di strutture porta-antenne, o in caso di sostituzione di strutture esistenti, non è ammesso l'uso di piattaforme (ballatoi) lungo i sostegni o alla sommità degli stessi.
- e) Sono ammesse scalette di risalita lungo i sostegni, del tipo "a pioli" e di dimensione minima, se non espressamente vietate nelle norme aggiuntive per le singole aree, di cui all'articolo 11.
- f) Deroghe al divieto di uso di scalette e ballatoi possono essere ammesse solo nei casi in cui la progettazione delle strutture porta-antenne sia caratterizzata da un elevato impegno formale-architettonico, e sia curata in modo particolarmente attento l'integrazione delle scalette e dei ballatoi con l'immagine d'insieme della struttura, dei pannelli radianti e degli eventuali mascheramenti.

3. Prescrizioni di integrazione paesaggistica relative agli impianti fissi e ai ponti radio installati su coperture di fabbricati alti

- a) Nella progettazione di un impianto fisso o di un ponte radio da collocare sulla copertura di un fabbricato, si devono privilegiare scelte che ne minimizzino la percezione visiva dagli spazi pubblici circostanti.
- b) L'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni esistenti: dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza dell'impianto e l'altezza dell'edificio.
- c) Le antenne vanno preferibilmente localizzate su un piccolo sostegno al centro del tetto o del terrazzo. In ogni caso, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio.
- d) La massima altezza delle strutture di sostegno installate su coperture di edifici, calcolata dalla base del sostegno alla sommità, inclusi i pannelli radianti, è pari a metri 5.
- e) Per gli edifici ubicati nel Centro Storico, in aggiunta a quanto prescritto nei commi precedenti, si deve evitare per quanto possibile l'uso di funi metalliche per stabilizzare la struttura di sostegno, specie se le funi risultano visibili dagli spazi pubblici circostanti. Si deve inoltre studiare la possibilità di ricorrere ad opportuni mascheramenti per le strutture di sostegno e per i pannelli radianti (ad esempio ricorrendo al mascheramento detto "a falso camino"), confrontando tali tipi di soluzione con quelle che prevedono di lasciare le strutture e i pannelli radianti a vista.

4. Prescrizioni di integrazione paesaggistica relative ai pannelli radianti degli impianti fissi per telefonia mobile, inclusi quelli installati su fabbricati alti

- a) I pannelli radianti devono fare "corpo" coi loro appoggi: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, sono ammessi solo se tecnicamente indispensabili.
- b) Nella modifica degli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie, o nell'installazione di nuovi impianti, si deve cercare di limitare il numero di pannelli radianti complessivamente installati, ricorrendo, ove tecnicamente possibile, all'utilizzo di antenne multi-banda; si deve inoltre privilegiare l'impiego di antenne nelle quali sia possibile agire sul tilt elettrico per evitare l'utilizzo di staffe distanziatrici altrimenti necessarie per il tilt meccanico.
- c) Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.

5. Prescrizioni di integrazione paesaggistica relative alla base dei sostegni per tutti gli impianti di telefonia mobile e ponti radio, incluse le microcelle

- a) Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti

gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni stessi.

- b) Gli apparati di controllo devono essere alloggiati in armadietti (cabinet) aventi le minime dimensioni possibili, nei casi in cui essi non sono installati in vani interrati o all'interno edifici esistenti.
- c) Eccezionalmente, e per motivate esigenze tecniche, gli apparati tecnici possono essere alloggiati all'interno di shelter fuori terra, anche in deroga alle norme di integrazione paesaggistica aggiuntive di cui all'articolo 11: in questo caso gli shelter devono essere caratterizzati da uno stile architettonico e dall'uso di materiali adeguati all'ambiente circostante. Non è ammesso l'uso di shelter tradizionali (tipo "container").
- d) Nei casi in cui gli apparati tecnici risultino eccessivamente visibili dagli spazi pubblici, il Comune può chiedere che essi vengano "remotizzati", ossia ubicati in punti meno esposti, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

6. **Prescrizioni di integrazione paesaggistica relative alle microcelle**

- a) Al fine di minimizzare la percezione visiva delle microcelle, esse possono essere installate esclusivamente:
 - su facciate di edifici esistenti, con ricorso a elementi di ancoraggio senza sbracci o con sbracci minimi se necessari per garantire il rispetto dei limiti di esposizione fissati dal DPCM 08/07/2003; nel caso di installazioni su facciate di edifici all'interno dei centri storici, le microcelle devono essere coerenti con le facciate stesse. Le microcelle possono essere meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti, se ciò garantisce una migliore integrazione paesaggistica;
 - su coperture di edifici esistenti, preferibilmente a tetto piano, collocandole attraverso elementi di sostegno di ingombro contenuto e aventi altezza dal piano di appoggio non superiore a 2500 mm, incluse le microcelle; se possibile, si deve evitare l'uso di stralli. La scelta del punto di installazione deve cercare di minimizzare la percezione visiva delle microcelle dagli spazi pubblici circostanti il fabbricato che ospita l'impianto;
 - su sostegni di stazioni radio base esistenti, senza sbracci o con sbracci minimi;
 - su sostegni esistenti quali pali per l'illuminazione pubblica, per la cartellonistica stradale, per semafori, eliminando o riducendo al minimo eventuali sbracci;
 - all'interno di insegne di esercizi commerciali, alberghi, distributori di carburante, ecc., in modo non visibile;
 - su elementi di arredo urbano, purché opportunamente mascherate.
- b) Gli ingombri massimi ammissibili dei pannelli radianti, se non interamente mascherati, sono:
 - nel caso di antenne per il sistema UMTS o DCS 350x350 mm e profondità 100 mm;
 - nel caso di antenne per il sistema GSM 700x700 mm e profondità 100 mm.
- c) Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, in deroga a quanto stabilito alle lettere a) e b), le dimensioni e le modalità di installazione potranno essere simili a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile, ma dovranno allora essere rispettate le norme di integrazione paesaggistica contenute nel presente articolo, applicabili agli impianti di dimensioni ordinarie.
- d) Le localizzazioni di microcelle o ponti radio su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico sono preventivamente autorizzate dalla Soprintendenza territorialmente competente.

7. **Elaborazione delle soluzioni di integrazione paesaggistica**

- a) Per ogni nuovo impianto appartenente alle tipologie definite all'art. 3, comma 1, lettere a), c) e d) delle presenti norme vengono elaborate, a cura del gestore, soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di rendering o fotoinserti.

- b) Le soluzioni di cui alla lettera precedente devono essere elaborate anche nei casi seguenti:
- modifica delle parti strutturali di impianti già esistenti;
 - aggiunta di nuovi pannelli radianti (inclusi i ponti radio);
 - modifica dell'aspetto esteriore dei pannelli radianti esistenti (inclusi i ponti radio);
 - modifica degli alloggiamenti degli apparati tecnici.
- c) Il materiale relativo ai rendering o ai fotoinserti viene trasmesso dal gestore al Comune, contestualmente alla presentazione dell'istanza per l'installazione del nuovo impianto o per la modifica di un impianto esistente.

ART. 11 PRESCRIZIONI DI INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI

1. In aggiunta alle prescrizioni contenute nell'articolo 10, valgono le norme complementari di integrazione paesaggistica contenute nel presente articolo, distinte per specifiche aree preferenziali. In tutte le aree preferenziali ove è ammessa l'adozione di un solo sostegno da terra, in caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti devono essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previo adeguamento o sostituzione della stessa.
- a) AREA N01 – Monte Purgessimo (c/o siti esistenti ID ARPA 195 e 742)
L'eventuale installazione di nuovi impianti è ammessa solo sui sostegni già esistenti o su nuovi sostegni maggiormente curati sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica.
- b) AREA N02 – Via IV Novembre di fronte alla ex-caserma
È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra. Per facilitare l'inserimento paesaggistico, si deve in via prioritaria ipotizzare l'installazione della struttura di sostegno a una ragionevole distanza dalle costruzioni di bassa altezza a nord e a sud dell'area.
La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).
- c) AREA N03 – Zona dell'"ex-eliporto" (c/o sito esistente ID ARPA 742)
Nel caso di richieste di installazione di altri gestori, gli impianti devono essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previo adeguamento o sostituzione di quella attuale.
Si deve prevedere inoltre una schermatura con siepi verso la strada statale, lungo i lati ove la vegetazione esistente non offre mascheramento dei locali tecnici.
- d) AREA N04 – Parcheggio della Piscina comunale
È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.
La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).
- e) AREA N05 – Parcheggio c/o futuro centro intermodale
È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.
La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).
- f) AREA N06 – Parcheggio tra la S.S. 54 e viale Gemona
L'utilizzo dell'area è consentito solo nel caso in cui il numero di fabbricati alti (siti preferenziali da F1 a F5) realmente "disponibili" non risulti sufficiente per la copertura della zona del Centro Storico.
Considerata la visibilità del sito da luoghi di importanza storico-culturale, il progetto dei nuovi impianti deve essere particolarmente curato sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica.

È ammessa l'installazione di non più di due strutture di sostegno, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).

Non sono ammesse scalette di risalita. Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

g) AREA N07 – Campo sportivo di via Udine

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione del campo sportivo).

h) AREA N08 – Parcheggio lungo via Nievo

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).

La scelta del punto in cui collocare l'impianto deve permettere di sfruttare la schermatura data dagli alberi esistenti, in modo da attenuarne la percezione visiva dalle pubbliche vie.

Il vano tecnico alla base deve essere mascherato tramite siepi oppure interrato.

Non sono ammesse scalette di risalita.

Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

i) AREA N09 – Zona a verde pubblico c/o palestra di Rualis

Le installazioni di impianti dovranno essere integrate con il progetto di risistemazione dell'area attualmente in fase di predisposizione. In alternativa, l'Amministrazione potrà consentire l'installazione di una sola struttura di sostegno nelle immediate vicinanze della palestra (sfruttando la schermatura offerta in parte dall'edificio e in parte dalle alberature presenti).

Non sono ammesse scalette di risalita.

Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

j) AREA N10 – Campo sportivo di Gagliano

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione del campo sportivo).

k) AREA N11 – Depuratore di Gagliano

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

l) AREA N12 – Terreno privato in località Spessa (c/o sito esistente ID ARPA 196)

I nuovi impianti di telefonia devono trovare posto sulla struttura porta-antenne esistente, o su una nuova struttura maggiormente curata sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico, posta in sostituzione di quella esistente.

m) AREA N13 – Zona industriale – Area servizi in via Soravilla

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).

n) AREA N14 – Zona industriale – Aiola spartitraffico

È ammessa l'installazione di un solo sostegno da terra.

La struttura può essere impiegata anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).

I cabinet contenenti gli apparati tecnici devono essere preferibilmente remotizzati a lato strada.

o) AREA N15 – Parcheggio in prossimità di via Monsignor Liva

L'utilizzo dell'area è consentito solo nel caso in cui il numero di fabbricati alti (siti preferenziali da F1 a F5) realmente "disponibili" non risulti sufficiente per la copertura della zona del Centro Storico.

Considerata la visibilità del sito da luoghi di importanza storico-culturale, il progetto dei nuovi impianti deve essere particolarmente curato sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica.

È ammessa l'installazione di non più di una struttura di sostegno, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (ad esempio illuminazione pubblica).

Non sono ammesse scalette di risalita. Il cablaggio deve essere a "scomparsa", ossia alloggiato internamente al palo.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Si richiamano i principali riferimenti normativi nazionali e regionali relativi all'impiantistica per la telefonia mobile e ai limiti di esposizione per la salvaguardia della salute dei cittadini.

1. Legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28, *Disciplina in materia di infrastrutture per la telefonia mobile*.
2. Regolamento di attuazione della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.
3. Legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, *Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio*.
4. Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle Comunicazioni Elettroniche*.
5. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, *Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz*.
6. Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 198, *Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della Legge 21 dicembre 2001, n. 443*.
7. Legge 22 febbraio 2001, n. 36, *Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*.
8. Raccomandazione del Consiglio Europeo del 12 luglio 1999 (519/1999/CE) relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz.
9. Decreto del Ministero dell'Ambiente 10 settembre 1998, n. 381, *Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana*.
10. Legge 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*.
11. Norma Italiana CEI 211-7, data pubblicazione 2001-01, classificazione 211-7, prima edizione, *Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz-300 GHz, con riferimento all'esposizione umana*.